

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 102/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 maggio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonello Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARAVAGGIO/PRO SESTO DEL 29.3.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto di Sesto S. Giovanni (Milano). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/BARLETTA CALCIO DELL'11.4.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 14.4.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna Srl di Aversa (Caserta) riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BUGNO ALESSIO SEGUITO GARA OLGINATESE/CALCIO LECCO DEL 19.4.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 20.4.2015)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 di Lecco, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELLA S.S.D. CHIETI CALCIO A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RONCI DONATO SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA 1924/CHIETI CALCIO DEL 26.4.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 27.4.2015).

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Chieti Calcio di Chieti, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DEL SSDRL PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €2.500,00 E DIFFIDA INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PIACENZA CALCIO 1919/FORTIS JUVENTUS DEL 25.4.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 27.4.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSDRL Piacenza Calcio di Piacenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 6 maggio 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio